



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

## DETERMINAZIONE

N. B2944 del 15/06/2010

Proposta n. 8173 del 17/05/2010

**Oggetto:**

Rideterminazione , ai sensi della D.G.R. 112/09, del canone afferente la concessione a favore della Associazione Culturale "Il Trifoglio Verde SHAMROCK" con sede in Via Jacopo Sannazzaro, 84, 00141 Roma codice fiscale 07580091002, di cui alla determinazione B2209 del 08/07/2008, costituente appendice della determinazione B1738 del 25/05/2006. Procedimento EQ-1855.

**Proponente:**

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. BARGAGNA	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto: Rideterminazione , ai sensi della D.G.R. 112/09, del canone afferente la concessione a favore della Associazione Culturale “Il Trifoglio Verde SHAMROCK” con sede in Via Jacopo Sannazzaro, 84, 00141 Roma codice fiscale 07580091002, di cui alla determinazione B2209 del 08/07/2008, costituente appendice della determinazione B1738 del 25/05/2006. Procedimento EQ-1855.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**Direzione Regionale Ambiente**  
**C.F. 80143490581**  
**In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"**

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale”;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 578 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione all'Arch. Giovanna Bargagna;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm. ii.;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

**VISTO** il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 112 "Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007, modifica della D.G.R. 40/2007";

**VISTA** la determinazione B2209 del 08/07/2008, che costituisce appendice della determinazione B1738 del 25/05/2006, di concessione alla ditta Associazione Culturale "Il Trifoglio Verde SHAMROCK" di porzione di area demaniale di mq. 998 circa, sulla banchina di magra posta in destra idraulica del fiume Tevere per 130 metri lineari immediatamente a valle di Ponte Sisto per destinarla – limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno di durata della concessione – ad attività culturali e musicali, nonché per le finalità degli scopi statutari dell' Associazione Culturale "Il Trifoglio Verde SHAMROCK";

**VISTA** la istanza acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 76483/2S/26 il 24/04/2009, con cui la ditta concessionaria Associazione Culturale "Il Trifoglio Verde SHAMROCK" chiede la rideterminazione ai sensi della D.G.R. 112/2009, del canone relativo alla concessione di cui alla determinazione B2209 del 08/07/2008;

**VISTO** che la D.G.R. 112/2009 ha modificato in modo significativo i criteri di determinazione della misura dei canoni di concessione ed i relativi parametri di rivalutazione da prendersi a riferimento, della D.G.R. 412/2007 di cui ha definito la revoca;

**RITENUTO** di aderire alla sopraccitata istanza della ditta concessionaria e di conseguenza provvedere alla rideterminazione del canone di concessione di cui alla determinazione B2209 del 08/07/2008, ai sensi della D.G.R. 112/2009, applicandone i parametri adeguati alla fattispecie;

**VISTO** il disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1738 del 25/05/2006, di cui la determinazione B2209 del 08/07/2008 costituisce appendice, che prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione medesima;

**CONSIDERATO** che accogliendo la richiesta del concessionario di rideterminazione della misura dell'importo del canone e del conseguente adeguamento dell'importo a garanzia degli altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, non si originano sostanziali variazioni tali da inficiare o modificare la validità del disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1738 del 25/05/2006, di cui la determinazione B2209 del 08/07/2008 costituisce appendice, di cui la presente ne costituisce un' ulteriore appendice suppletiva,

## **DETERMINA**

**A.** di modificare e sostituire il punto 2. della determinazione B2209 del 08/07/2008, con il seguente:

*“2. di fissare l'importo del canone relativo al corrente anno 2008, nella misura di € 1865,00 (diconsi euro milleottocentosessantacinque/00 ed a decorrere dall'anno 2009, l'importo del canone annuo nella misura di € 625,00 (diconsi euro seicentoventicinque/00) da aggiornarsi annualmente, per gli anni successivi, nella misura del 100% dell' indice annuale di variazione ISTAT “FOI”, riferito all'anno precedente ed in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, per l'utilizzo di mq.998 – limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 settembre – e salvo conguaglio da valutare in sede di verifica della consistenza della superficie effettivamente occupata.”*

**B.** di modificare e sostituire i punto 3. della determinazione B2209 del 08/07/2008, con il seguente:

*“3. di confermare che, per gli anni di durata pluriennale della concessione, successivi al 2008 e fino al termine dell'anno 2025, e limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno, il canone è determinato commisurandolo alla superficie assentita totale di mq. 998 e salvo conguaglio da valutare in sede di verifica della consistenza della superficie effettivamente occupata.*

**C.** fattane salva la sua validità fino alla data del 28/03/2009 di entrata in vigore della D.G.R. n.112 del 27/02/2009, di modificare e sostituire l'art.4 del disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B1738 del 25/05/2006, di cui la determinazione B2209 del 08/07/2008 ne costituisce appendice, con il seguente:

#### **Art. 4.**

##### **(Canone di concessione)**

**4.1.** Il criterio di determinazione del canone annuo – per gli anni successivi al 2008 - è quello definito con D.G.R. n.112 del 27/02/2009. Di conseguenza il canone annuo è pari alla somma algebrica degli importi relativi alla quote relative alle superfici totali di suolo “Q1” interessate dalla concessione e quelle di soprassuolo “Q2”, inteso come superficie occupata da fabbricati o manufatti censiti o censibili al Catasto Fabbricati., oppure da fabbricati o manufatti di difficile rimozione non censibili al Catasto Fabbricati..

Nel caso specifico della presente concessione, trattandosi di assentimento di aree demaniali da destinare allo svolgimento di manifestazione stagionale (dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno) che prevede l'installazione di strutture transitorie precarie di “facile rimozione” (amovibili) e che non comportano variazioni permanenti dello stato dei luoghi, né al contempo, per loro stessa intrinseca natura, destinazione e tipologia costruttiva, da considerarsi come dotate di cubatura propria e caratteristiche di censibilità catastale, si considera la solo superficie totale di suolo occupata “Q1”.

Con tale accezione si intende la intera superficie di area demaniale occupata che risulta temporaneamente e stagionalmente (per tutto il periodo di durata della manifestazione, comprensivo anche di quello relativo all'allestimento e smontaggio completi delle strutture) comunque interdetta ad ogni altro utilizzo o possibilità di assentimento in diversa concessione.

Il canone annuo a decorrere dal 2009 (periodo 15 giugno – 15 settembre) è quindi determinato come nel prospetto seguente.

*Trattandosi di occupazione di durata temporanea, pur se con ripetitività stagionale pluriennale, la formula di calcolo è quella contemplata nella D.G.R. 112/2009 ove si enuncia che “per le concessioni la cui durata sia superiore a trenta giorni ed inferiore all'anno, il canone è pari al*

canone annuo dell'anno di riferimento diviso per trecentosessantacinque e moltiplicato per il numero dei giorni di durata della concessione".Pertanto:

Canone annuo (Ca) diviso 365 per giorni utilizzo (canone minimo € 250)

per cui:

$$Ca = Q1 + Q2 \text{ (cfr. art.1 D.G.R. n.112/2009) :}$$

ove (cfr. art.4 D.G.R. n.112/2009–codice Q1.6):

Q1= Valore a metro quadrato dell'area (Va) per metri quadrati concessi per 0.048, con Va desunto dalla Tav.1 (fg.497-REC 41)= €/mq.38,46;

Q2 = 0 (per le considerazioni dette)

**PERTANTO:**

**canone annuo per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2009 (124 gg.)**

$$\text{€/mq. } 38,46 \times \text{mq. } 998 \times 0,048 : 365 \times \text{gg. } 124 = \text{€ } 625,90\text{e in c.t. } \underline{\text{€ } 625,00}$$

Da prendersi a riferimento quale importo base per ogni futura determinazione e/o aggiornamento e salvo eventuale conguaglio in sede di verifica della consistenza della superficie effettivamente occupata

- 4.2.** L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla concedente, per gli anni successivi al 2009 e di anno in anno, nella misura del 100% dell' indice annuale di variazione ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art.5 .
- D.** di prevedere che sia adeguato dal concessionario in ragione della rideterminazione della misura dell'importo del canone – e contestualmente al suo versamento - l'importo a garanzia degli altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, di cui alla fideiussione costituita dal concessionario in favore della concedente a norma dell'art.5 del disciplinare di concessione che forma parte integrante e sostanziale della determinazione BI738 del 25/05/2006, di cui la determinazione B2209 del 08/07/2008 costituisce appendice e che ne prevedeva già il suo adeguamento al punto 4. in ragione del nuovo canone in essa previsto.
- E.** di prevedere che non sia presa in considerazione alcuna ulteriore istanza del concessionario di revisione o rideterminazione dei canoni relativi agli anni antecedenti il 2009 e che risultino già corrisposti alla data del 28/03/2009 di entrata in vigore della D.G.R. 112/2009.
- F.** di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

- G.** di riconfermare integralmente la determinazione n. B1738 del 25/05/2006, e la determinazione B2209 del 08/07/2008 che ne costituisce appendice, nella loro validità ed in tutto quant'altro non espressamente richiamato nella presente.

Il Direttore del Dipartimento del Territorio  
Dr. Raniero De Filippis